

N. 570844/14 R.G. notizie di reato
N. 90275/15 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Sezione del Giudice per le indagini preliminari

Ufficio 26°

Centro Direzionale, Piazza Cenni – 80143 – Napoli
Tel. 081/2233752; Fax 081/2233751

Ordinanza di rigetto della richiesta di archiviazione del P.M. con l'indicazione di ulteriori indagini
(art. 409, co. 4°, c.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Dario Gallo

- letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato, pendente nei confronti di **ignoti**, per il reato di cui all'**art. 660 c.p.**;
- identificata la persona offesa in **ALVANO Carlo**, nato a Napoli il 14/4/1946, ivi dom.to in via Fragnito n. 60;
- letta la richiesta di archiviazione del P.M., in data **4/3/2015**, per infondatezza della notizia di reato;
- udite le conclusioni rassegnate dalle parti in udienza, come da verbale

Osserva:

Alvano Carlo, con atto depositato il **21/10/2014**, ha denunciato di ricevere continue telefonate su tutte le sue utenze private e professionali da operatori di Fastweb S.p.a per proposte contrattuali, nonostante i suoi reiterati rifiuti.

Il P.M. ha chiesto l'archiviazione del procedimento, deducendo l'irrilevanza penale del fatto, per la natura commerciale delle telefonate ricevute.

L'opposizione proposta dalla persona offesa, come già chiarito nel decreto di fissazione, deve ritenersi inammissibile per omessa sottoscrizione del mandato difensivo all'avv. Maria Rosaria Squadra.

Ciò, tuttavia, non preclude la valutazione del merito della richiesta del P.M., che va rigettata.

In punto di diritto, il fatto denunciato è astrattamente idoneo ad integrare gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. perché, *“in presenza di una condotta oggettivamente caratterizzata dalla <<petulanza>>, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente, che per ciò stesso interferisce sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone, è sufficiente, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 cod. pen., la coscienza e volontà di tale condotta, nulla rilevando i motivi dai quali il soggetto sia stato spinto ad agire, non avendo essi, proprio in quanto <<motivi>>, incidenza alcuna sulla finalità penalmente rilevante dell'azione, in relazione alla quale si configura il dolo”* (Cass. sez. I, 30/4/1998-12/6/1998, n. 7051; conf. Cass. sez. I, 30/3/2004-23/4/2004, n. 19071).

Né può applicarsi l'esimente dell'esercizio di un diritto, deducendo che la condotta è stata posta in essere per soddisfare esigenze di pubblicità commerciale, perché il denunciante ha dedotto di aver espresso il proprio rifiuto alle telefonate indesiderate e, comunque, il cd. *telemarketing* non può essere eseguito con qualunque mezzo, molestando e disturbando i cittadini.

Tanto premesso, occorre disporre tutte le necessarie indagini per accertare la sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato, nonché per individuare i responsabili delle condotte denunciate, indagini che si indicano come segue:

- 1) Acquisizione dell'iscrizione del denunciante al Registro delle Opposizioni;
- 2) Acquisizione dei tabulati telefonici delle utenze del denunciante per accertare il numero di contatti telefonici indesiderati provenienti dall'utenza Fastweb 0291973880, la loro frequenza e il relativo arco temporale;
- 3) Individuazione delle persone fisiche che hanno effettuato le chiamate, delle disposizioni ricevute e dei superiori gerarchici che le hanno impartite;
- 4) Accertamento delle telefonate registrate sull'utenza n. 335408233 del denunciante (da lui messa a disposizione degli inquirenti);
- 5) Acquisizione a s.i.t. dei familiari conviventi del denunciante sul numero e frequenza di telefonate ricevute sull'utenza fissa.

P.Q.M.

- a) rigetta la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.;
- b) dispone la restituzione degli atti al P.M. affinché, nel termine di mesi quattro, compia le indagini indicate in motivazione.

Si dà atto che viene data lettura ai presenti del provvedimento ex art. 148, co. 5°, c.p.p.

Napoli, 18 settembre 2015

delto mi vedere
[Signature]

Il G.I.P.
(dott. Dario Gallo)

[Signature]